

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1452

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GERMANÀ

Disposizioni in materia di riserva di posti
nelle commissioni tributarie provinciali

Presentata il 31 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — In considerazione delle nuove incompatibilità stabilite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria tra l'incarico di giudice tributario e varie professioni (commercialista, tributarista, eccetera), le commissioni tributarie provinciali hanno difficoltà a riempire i ruoli previsti in organico. La presente proposta di legge, oltre allo scopo di porre rimedio ad una condizione di inefficienza, mira a dare uno sbocco professionale ai laureati in giurisprudenza con la votazione di almeno 100/110, fatta salva la necessità di corsi di formazione, al fine di dare una preparazione specifica in materia di contenzioso tributario, ovvero di monitorare e controllare le sentenze al fine di una eventuale conferma nell'incarico.

Apposito regolamento ministeriale de-

terminerà in dettaglio il sistema di acquisizione di dette professionalità, secondo criteri selettivi rapidi ed efficaci.

La presente proposta di legge mira quindi a coniugare l'esigenza di una amministrazione efficiente con la non meno importante questione della disoccupazione intellettuale, cui si intende, in misura sia pur limitata, dare una sia pur modesta ma concreta soluzione.

I giovani laureati potranno avere così un senso di continuità con gli studi universitari, una gratificazione economica, acquisire dimestichezza con la pratica legale ed essere quindi preparati ad essere degli esperti in materia di contenzioso tributario. Quanto ai compensi si applicherà il trattamento economico previsto allo stato, salvo opportuni adeguamenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai laureati in giurisprudenza con la votazione di almeno 100/110, è riservato il 25 per cento dei posti vacanti nell'organico dei giudici tributari delle commissioni tributarie provinciali.

2. L'incarico ai laureati di cui al comma 1 è conferito dopo la frequenza di apposito corso di formazione in materia di contenzioso tributario.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di reclutamento dei soggetti di cui al comma 1, quelle per monitorare la produttività e la qualità del servizio reso dai medesimi soggetti ai fini dell'eventuale conferma nell'incarico dopo un anno dalla nomina, nonché il trattamento economico da corrispondere loro durante l'anno di prova.

